

Pensioni - Invalidità civile - Iscrizione alle speciali liste di collocamento degli invalidi - Necessità.

Corte di Appello di Ancona - 21.10/10.11.2005 n. 498, Pres. Taglienti - Rel. Miconi - INPS (Avv.ti Fiori, Mazzaferri, Pierdominici e Vittori) – P.L. (Avv. Bartolini).

Lo stato di incollocazione si riferisce ad una condizione diversa dalla mera disoccupazione e coincide con la situazione in cui il disoccupato abbia attivato i meccanismi previsti dalla legge per il raggiungimento dell'obiettivo del collocamento: ai fini delle prestazioni d'invalidità civile, non è sufficiente l'iscrizione nelle liste ordinarie di disoccupazione essendo viceversa necessaria l'iscrizione alle speciali liste di collocamento degli invalidi.

FATTO - Con ricorso depositato il 16/05/02 P.L., nata il 23.05.1941, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona - giudice del Lavoro l'Inps per ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'assegno di invalidità con riferimento al periodo decorrente dal 16.03.1995 all'01.06.1996.

In particolare la ricorrente deduceva che le era stato riconosciuto il diritto a percepire l'assegno periodico di invalidità di cui all'art. 13 della L. 118/71 dal 16.03.1995, in virtù di sentenza emessa dal Giudice del Lavoro di Ancona in data 31.10.1997 n. 1048 e passata in giudicato; di aver ottenuto in concreto l'erogazione di detto assegno di invalidità a decorrere dall'01.06.1996 e non dal 16.03.1995 (come statuito dal Giudice del Lavoro), in quanto la Prefettura di Ancona, aveva stabilito la decorrenza di detta provvidenza solo al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età, difettando per il periodo precedente il requisito della iscrizione nelle liste di disoccupazione o nelle liste speciali di collocamento obbligatorio; di avere esperito i ricorsi amministrativi senza avere esito positivo, l'Istituto convenuto si costituiva in giudizio eccependo in primo luogo la prescrizione del diritto e, nel merito, contestando quanto *ex adverso* dedotto dalla ricorrente.

Deduceva che legittimamente era stata negata alla ricorrente la provvidenza richiesta, per mancanza del requisito di iscrizione nelle liste speciali di collocamento.

Il Tribunale, espletata istruttoria testimoniale, con sentenza del 5-2-2004, respinta la eccezione di prescrizione, accoglieva il ricorso e condannava l'INPS ad erogare l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 16-3-1995, anziché dalla successiva data del 31-5-1996; riteneva il Giudice che la domanda della P.L. fosse già coperta dal giudicato contenuto nella sentenza del Pretore di Ancona del 31-10-1997. Avverso la sentenza proponeva appello l'INPS con ricorso depositato il 23-7-2004 e ne chiedeva la riforma; deduceva che la sentenza passata in giudicato del 31-10-1997 non era opponibile all'INPS, ente erogatore della prestazione, in quanto era stata emessa nei confronti del solo Ministero del Tesoro e non del Ministero dell'Interno, precedente erogatore delle prestazioni assistenziali e di cui l'INPS sarebbe stato eventualmente successore; ribadiva, nel

merito, che il requisito dell'incollocazione al lavoro consisteva non solo nella assenza di attività lavorativa ma anche nella iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, a cui la casalinga - che non è un lavoratore domestico - era tenuta.

Insisteva per il rigetto della domanda, in difetto della citata iscrizione.

Si costituiva l'appellata e resisteva al gravame; pur convenendo nella inopponibilità all'INPS del giudicato costituito dalla sentenza del Pretore di Ancona del 31-10-1997 ed intercorso fra la assicurata ed il Ministero del Tesoro, insisteva nella fondatezza della sua domanda di merito - svolgendo allo scopo appello incidentale -, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la casalinga - quale era la P. - è parificabile al lavoratore domestico, e non è quindi tenuta alla iscrizione alle liste speciali del collocamento obbligatorio, con la conseguenza che lo stato di incollocazione al lavoro è dimostrabile con tutti i mezzi di prova.

All'odierna udienza le parti spiegavano le epigrafate conclusioni; la Corte pronunciava sentenza.

DIRITTO - L'appello è fondato.

In punto di fatto, è indiscutibile:

1 - che il giudicato costituito dalla sentenza del Pretore di Ancona 31-10-1997 non sia opponibile all'INPS, che non è stato parte in causa e che non è successore - in qualità di ente debitore della prestazione - dell'unica parte (il Ministero del Tesoro) nei confronti della quale la Principi aveva in quella sede azionato il suo diritto all'assegno di invalidità civile;

2 - che la appellata, casalinga, nel periodo in contestazione, anteriore al compimento del suo 55° anno di età (marzo 1995 - maggio 1996) non è stata iscritta alle liste speciali del collocamento obbligatorio.

In ordine al requisito dell'incollocazione al lavoro, si osserva:

Con sentenza n. 203/1992 le Sezioni Unite, componendo un contrasto che si era formato nella Sezione Lavoro della Corte stessa, hanno affermato che lo stato di incollocazione, come delineato dall'art. 13 L n° 118/1971, si riferisce ad una condizione diversa dalla mera disoccupazione, e coincide con la situazione di quel disoccupato che abbia attivato la serie di meccanismi previsti dalla stessa legge per il raggiungimento dell'obbiettivo del collocamento e consistenti nell'iscrizione (o nella domanda di iscrizione) nelle liste speciali di collocamento degli invalidi di cui all'art. 19 L n° 482/1968.

Secondo la Corte, infatti, sono evidenti i nessi di complementarità intercorrenti fra l'iscrizione in tali elenchi e le provvidenze della legge n° 188/1971: il citato art. 13 prevede infatti,

fra l'altro, che "l'assegno *agli invalidi civili di cui al precedente comma* può essere revocato su segnalazione degli uffici *provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedano a posti di lavoro adatti alle loro condizioni fisiche*". Si tratta appunto degli uffici addetti agli elenchi speciali previsti dall'art. 19 L. n° 482/1968, ai quali debbono esser rivolte le richieste di assunzione da parte delle imprese tenute alle assunzioni obbligatorie; ove l'invalido che aspira all'assegno di cui all'art. 13 L. n° 118/1971 "fosse svincolato *dall'onere di iscrizione nelle speciali liste di collocamento, il meccanismo delineato dal secondo comma dello stesso articolo sarebbe destinato a rimanere pressoché inattuato, venendo a difettare i presupposti che consentono ai suddetti uffici di rilevare il mancato accesso degli invalidi alle opportunità di lavoro loro offerte*".

Di qui la non sufficienza della iscrizione nelle liste ordinarie di disoccupazione e la conseguente necessità che la iscrizione si riferisca invece alle speciali liste di collocamento degli invalidi.

I princìpi fin qui ricordati, e ribaditi anche dalla successiva giurisprudenza prodottasi in materia (v. Cass. . 2628/2001; 11262/ 2000; 10513/1998; 9604/1997ed altre), sono tuttora validi nonostante la sopravvenuta vigenza della legge n° 68/1999, che ha abrogato (a decorrere dal 17.1.2000) la legge n° 482/1968. introducendo per i soggetti disabili il "*collocamento mirato*" previsto dall'art. 2 e la specifica disciplina di cui al susseguente art. 8.

In particolare, con riguardo alla disciplina anteriore al 17-1-2000, è stato precisato che "*Ai fini dell'attribuzione dell'assegno mensile di invalidità, la "incollocazione al lavoro" - che e' uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione - assume due diversi significati rispettivamente per gli invalidi infracinquantacinquenni e per gli invalidi che abbiano, invece, superato i cinquantacinque anni di età' (ma non ancora i sessantacinque, questo essendo il limite preclusivo per poter beneficiare della prestazione in argomento). Con riguardo ai primi, infatti, per "incollocato al lavoro" deve intendersi colui che, essendo iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, non abbia trovato una occupazione compatibile con le sue condizioni psicofisiche; con riferimento, invece, agli invalidi ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) - che non hanno diritto all'iscrizione nelle suddette liste - l'incollocazione al lavoro" deve essere intesa come stato di effettiva disoccupazione o non occupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato e' causa e che non consente il reperimento di un'occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido (la cui prova può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni), senza che sia necessaria alcuna iscrizione o la domanda di iscrizione nelle liste del collocamento ordinario."* (Cass. 2628/2001; analogamente, Cass. 1096/2003; Cass.

17329/2003).

Ciò posto, ritiene il Collegio di non poter condividere l'opinione dell'appellante, che sarebbe fondata su una pronunzia della Corte di Cassazione (n.11487/99), secondo cui la casalinga sarebbe assimilabile ai lavoratori addetti ai servizi domestici, per i quali non è esclusa, ma nemmeno obbligatoria, la iscrizione alle liste speciali di collocamento, con la conseguenza che ai fini delle prestazioni di invalidità civile, lo stato di incollocamento, inteso come stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa, potrebbe essere fornito con gli ordinari mezzi di prova. comprese le presunzioni.

Seppure l'attività concretamente svolta dalle due categorie di soggetti - casalinghe e lavoratori addetti ai servizi familiari - sia analoga , e come tale sia talora assimilata a fini assicurativi dei rischi connessi, la radicale differenza fra il lavoro casalingo ed il lavoro domestico riguarda il regime di prestazione dell'attività, che per le casalinghe non prevede subordinazione ne retribuzione, bensì è svolta a mero titolo di assistenza e solidarietà familiare, oppure - se la casalinga non ha una famiglia ma vive da sola - a scopo di accudimento di sé stessa, mentre per il lavoratore domestico è svolta nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato e dietro retribuzione. Deriva dalla decisiva distinzione sopra effettuata che il lavoratore domestico non occupato è incollocato al lavoro quando dimostri di essere rimasto disoccupato malgrado la ricerca di occupazione per un certo periodo, nonostante la mancata iscrizione alle liste speciali di collocamento, in quanto la sua categoria non è obbligata a detta iscrizione, mentre la casalinga, che per essere collocata al lavoro subordinato deve essere iscritta alle suddette liste, ricade nella regola valida per tutti gli altri potenziali lavoratori inoccupati.

In tal senso, si è pronunziata anche la più recente giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui "*Tra i lavoratori domestici (per i quali l'iscrizione al collocamento non è esclusa ma neanche obbligatoria), che possono dimostrare il loro stato di incollocazione al lavoro, richiesto ai fini del diritto all'assegno di invalidità civile e da intendersi quale stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa, con gli ordinari mezzi di prova, non rientra chi svolga solo attività di casalinga, come tale non riconducibile tra i lavoratori subordinati addetti ai servizi familiari*" (Cass. 12036/2003).

Per tutte le ragioni esposte, dovendosi ritenere insussistente, per il periodo oggetto di causa, il requisito della incollocazione al lavoro - stante la inidoneità, in proposito, della prova testimoniale espletata in primo grado - la domanda della P. deve essere respinta, con riforma in tal senso della sentenza impugnata.

L'appellata soccombente non è tenuta per legge a rifondere all'INPS le spese dei due gradi di

giudizio.

(Omissis)